



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 marzo 2015
(OR. en)

6040/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0029 (NLE)**

WTO 41

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo
che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ... del ..., pag.

considerando quanto segue:

- (1) L'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha avviato il ciclo di negoziati commerciali di Doha, noto come agenda di Doha per lo sviluppo, nel novembre 2001. I negoziati sull'agevolazione degli scambi sono stati avviati nel luglio 2004 sulla base dell'impegno di chiarire e migliorare vari articoli dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 2994"): l'articolo V (Libertà di transito), l'articolo VIII (Oneri e formalità relativi all'importazione e all'esportazione) e l'articolo X (Pubblicazione ed applicazione dei regolamenti relativi al commercio), al fine di accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, incluse le merci in transito. Il mandato faceva inoltre riferimento a disposizioni per la collaborazione efficace tra le autorità doganali o eventuali altre autorità competenti in materia di agevolazione degli scambi e di questioni relative all'osservanza degli obblighi doganali.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
- (3) La nona conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Bali dal 3 al 6 dicembre 2013, ha adottato la decisione ministeriale sull'agevolazione degli scambi che, fatta salva la revisione giuridica del testo, ha concluso i negoziati in merito all'accordo sull'agevolazione degli scambi. La decisione ministeriale ha inoltre istituito il comitato preparatorio sull'agevolazione degli scambi e ha incaricato il Consiglio generale dell'OMC di adottare un protocollo per inserire l'accordo come allegato 1A nell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e di aprire tale protocollo all'accettazione da parte di ciascun membro dell'OMC conformemente alle proprie procedure interne.

- (4) Nella seduta del 27 novembre 2014, il Consiglio generale dell'OMC ha adottato il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("protocollo") e l'ha aperto per accettazione da parte dei membri dell'OMC.
- (5) Il protocollo contiene l'accordo sull'agevolazione degli scambi e gli impegni dei paesi in via di sviluppo; tali impegni sono incorporati come allegato di tale accordo. Un numero significativo di paesi in via di sviluppo ha già notificato i propri impegni di categoria A ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Il comitato per l'agevolazione degli scambi riceverà le notifiche degli impegni di categoria A dei paesi meno avanzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, nonché le notifiche degli impegni di categoria B e C sia dei paesi in via di sviluppo sia di quelli meno avanzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Gli impegni diventeranno parte integrante dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.
- (6) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al paragrafo 4 del protocollo¹.

Articolo 3

Il protocollo non va interpretato in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.